

REGOLAMENTO – CODICE ETICO
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

O.C.C. VENEZIANO

SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI MIRANO (VENEZIA)

Iscritto al n. 283 del Registro presso il Ministero della Giustizia con PDG del 19/11/2020

Art. 1 - Definizioni

Nel presente Regolamento:

- › l'espressione "**Legge n. 3/2012**" indica la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- › l'espressione "**CCII**" indica il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 "Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza" e sue successive modifiche e integrazioni;
- › l'espressione "**D.M. n. 202/2014**" indica il Decreto del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014 n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nell'elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento", ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- › l'espressione "**Delibera**" indica la delibera adottata dal Consiglio Direttivo dell'"Associazione OCC Veneziano Rete Nord Est" (già denominata "Associazione OCC Veneziano 'I Diritti del Debitore'"), con sede legale in Mirano (VE), Via Porara n. 2, istitutiva dell'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento;
- › l'espressione "**OCC**" indica l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito quale Segretariato Sociale del Comune di Mirano (VE) dall'"Associazione OCC Veneziano Rete Nord Est", ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;
- › l'espressione "**Gestore della Crisi**", il soggetto - ovvero i soggetti - incaricati dall'OCC per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OCC costituito,

quale Segretariato Sociale, dall'“Associazione OCC Veneziano Rete Nord Est”, in relazione alla gestione delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione del patrimonio del debitore, di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, nonché del D.M. n. 202/2014.

Il presente Regolamento, contenente anche norme di autodisciplina vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Art. 3 - Funzioni e obblighi

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate dalla Legge n. 3/2012 e del CCII, ed assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. del D.M. n. 202/2014.

Art. 4 - Sede, Organi dell'OCC

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ha sede presso la sede legale dell'“Associazione OCC Veneziano Rete Nord Est”, in Mirano (VE), Via Porara n. 12/1.

Per il suo funzionamento l'OCC si articola nei seguenti organi:

- Consiglio Direttivo;
- Referente;
- Segreteria Amministrativa.

Il Consiglio Direttivo, compiti:

- delibera su qualsiasi impegno di spesa;
- delibera sui requisiti formativi degli iscritti e sull'attività di formazione nel rispetto della normativa vigente;
- modifica e/o approva il Regolamento ed il Codice di autodisciplina dell'Organismo;

Il Consiglio Direttivo è altresì competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che lo ispirano e nel rispetto della normativa vigente.

Il Referente, compiti:

- gestisce il registro delle domande presentate;
- effettua una valutazione sulla procedibilità delle domande presentate;
- predispone il preventivo del compenso dell'Organismo, nel rispetto dei parametri di cui al Capo III del D.M. n. 202/2014; con il preventivo comunica al debitore il grado di complessità

dell'opera, gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo;

- assegna gli incarichi ai gestori della crisi secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
- sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell'Organismo con la procedura;
- ove il giudice lo disponga, affida al Gestore la funzione di Liquidatore;
- nel caso in cui il debitore istante non fornisca al Gestore della Crisi tutte le informazioni utili all'espletazione dell'incarico, il Referente comunica al debitore, su indicazione del Gestore, la sospensione o la chiusura della procedura.

Il Referente viene designato dal Presidente e può essere revocato dallo stesso per gravi motivi (cfr. "Allegato A").

La Segreteria Amministrativa, compiti:

- collabora con il Referente per la verifica e la sussistenza formale dei presupposti di procedibilità della domanda presentata; in caso di esito positivo, la annota nell'apposito Registro;
- verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento del compenso e dei suoi acconti sulla scorta del preventivo sottoscritto dal sovraindebitato;
- predispone e conserva un fascicolo per ogni Gestore con indicazione della formazione obbligatoria; comunica al Referente ogni vicenda che possa determinare la sospensione dalla nomina;
- si occupa di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.
- più in generale, la Segreteria presta attività di supporto a tutti gli Organi dell'OCC.

Ausiliario del Gestore:

Il Gestore della Crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. Il Gestore è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario. All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 del Codice civile.

Art. 5 - Gestore della Crisi

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC quanti siano in regola con i requisiti previsti dal D.M. n. 202/2014.

Il Gestore della Crisi è nominato dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'OCC.

Il Gestore della Crisi opera in forma individuale e deve eseguire personalmente la sua prestazione. In

casi di particolare importanza e complessità il Referente può nominare, ai sensi del D.M. n. 202/2014, sino a tre Gestori della Crisi.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, della complessità ed importanza della situazione di crisi del debitore/consumatore.

In procedure di particolare importanza, il Referente, di concerto con il Gestore della Crisi, nomina un Ausiliario.

Il Gestore della Crisi e l'Ausiliario incaricato si impegnano a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (cfr. "Allegato A"), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della Crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, comma 18, c.p.c., e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, proporre domanda di ricusazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c..

Il Gestore della Crisi, entro 5 (cinque) giorni dall'incarico, a pena di inefficacia, deve comunicare, per PEC, all'Organismo l'accettazione dell'incarico. Accettato il mandato, non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

Il Referente può cancellare dall'Elenco dei Gestori dell'Organismo il Gestore, qualora questi rifiuti l'incarico per un numero di volte superiore a tre.

Il Referente provvede, nel più breve tempo possibile, alla sostituzione del Gestore della Crisi, ove questi fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione.

Nel caso in cui il Gestore intenda avvalersi dell'opera di periti ed esperti in materie specifiche e con particolari competenze ne fa richiesta al Referente che provvede alla nomina.

Art. 6 - Diritti e Obblighi del Debitore

Il debitore, o il suo Legale, presenta la domanda di assistenza dell'Organismo per PEC o, subordinatamente, in forma cartacea. La domanda deve essere formalizzata con la compilazione e l'invio per PEC di alcuni stampati scaricabili dal sito web dell'Organismo. L'istanza deve essere accompagnata da copia del bonifico del prescritto fondo spese. Sul medesimo sito è inoltre disponibile una scheda tecnica sulle prassi operative adottate dall'Organismo.

Il debitore deve prestare la massima collaborazione, e fornire all'Organismo, con completezza e trasparenza, tutti i dati e gli elementi necessari alla predisposizione del Piano. Parimenti, deve fornire tutti i documenti previsti dalla Legge e dal Regolamento, o comunque richiesti dal Tribunale.

In caso di mancata collaborazione del debitore secondo trasparenza, correttezza e buona fede, la procedura verrà sospesa o chiusa per inadempienza del debitore.

È facoltà del debitore rinunciare alla procedura; in tal caso dovrà comunque corrispondere all'Organismo le spese sostenute e i compensi maturati in base all'attività svolta. Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi.

Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi dell'opera di periti ed esperti in materie specifiche e con particolari competenze, ne fa richiesta al Referente che provvede alla individuazione ed alla nomina. I costi per il professionista incaricato saranno a carico del debitore.

Art. 7 - Riservatezza

Tutti gli atti relativi al procedimento di composizione della crisi sono riservati, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della Legge n. 3/2012 e ai sensi del Decreto n. 202/2014.

I membri degli Organi dell'OCC, i Gestori della Crisi, gli Ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione ai procedimenti di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio.

L'Organismo e i Gestori della Crisi, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla Legge n. 3/2012 e dal Decreto n. 202/2014, oltre quanto disposto nel presente Regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 (GDPR).

Art. 8 - Compensi spettanti all'Organismo

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'OCC ha luogo, in difetto di accordo con il debitore/consumatore che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss. D.M. n. 202/2014 e successive modifiche.

All'OCC spettano inoltre un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% (quindici per cento) sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III - Determinazione dei Compensi del D.M. n. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I compensi degli Ausiliari di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono ricompresi tra le spese. I costi relativi ad incarichi assegnati ad eventuali professionisti su richiesta del Gestore o del Debitore sono ricompresi tra le spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

omologato ovvero con la liquidazione.

Il compenso dell'OCC non comprende gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità, suscettibili di modifica all'esito della procedura (esempio: nomina di consulente e/o ausiliario).

L'OCC può richiedere acconti sul compenso finale.

Il compenso dell'OCC e il rimborso forfettario delle spese generali saranno dovuti alle scadenze definite dal Referente nella formulazione del preventivo.

Il pagamento delle spettanze dell'OCC dovrà essere effettuato a mezzo bonifico sul conto bancario intestato a: "Associazione OCC Veneziano Rete Nord Est"; il relativo IBAN è rilevabile sul sito dell'OCC e nella documentazione in esso resa disponibile.

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo.

La distribuzione dei compensi agli Organi dell'OCC verrà regolata da apposita decisione del Consiglio Direttivo dell'OCC.

Il Presidente

Associazione OCC Veneziano Rete Nord Est

Norme di autodisciplina dell'O.C.C. Veneziano Segretariato Sociale del Comune di Mirano (Venezia)

I Gestori della Crisi sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

L'iscrizione nell'elenco dei Gestori della Crisi dell'Organismo è regolata dal D.M. n. 202 del 24 settembre 2014 e successive modifiche. Il requisito necessario per l'iscrizione all'elenco predetto è la presentazione di un attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione, ai sensi del D.M. n. 202/2014.

L'iscrizione e la permanenza nell'elenco è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dal Referente dell'OCC.

I Gestori della Crisi iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCC frequentando corsi di formazione e di aggiornamento come previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera d, del D.M. n. 202/214.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un Gestore della Crisi all'incarico a lui affidato - quando reiterato per più di tre volte nell'arco del triennio - comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dei Gestori dell'OCC.

Il Referente dell'OCC può e deve verificare che i singoli Gestori della Crisi esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso e secondo i protocolli operativi adottati, a norma di legge, dall'Organismo, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei Gestori.

Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

Al Gestore della Crisi è fatto obbligo di:

- sottoscrivere, per ogni incarico per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;

- informare immediatamente le parti e l'OCC dell'incarico, di ogni circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;
- assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidatagli non dovrà essere rivelata sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
- non esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
- corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Referente dell'OCC.

Il Gestore della Crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'OCC, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

L'inosservanza delle disposizioni del presente Codice Etico da parte del Gestore della Crisi comporta l'immediata sostituzione nella procedura e la nomina di altro professionista e la cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi.

Il Presidente

Associazione OCC Veneziano Rete Nord Est

Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni al Gestore della crisi - Criteri di sostituzione nell'incarico ex art. 10 D.M. n. 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione e cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata dal Referente al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente.

Il Referente procede alla sostituzione del Gestore della Crisi ammonito, sospeso o cancellato, individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Presidente

Associazione OCC Veneziano Rete Nord Est